

Nuovi obblighi pubblicitari a carico delle imprese

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

La Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88), modifica le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In particolare, **tornano le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti pubblicitari dettati dall'art. 2250 del codice civile**. Queste erano state eliminate mediante l'abrogazione dell'art. 2627 c.c. ad opera del D.Lgs 61/2002 (noto come decreto sul falso in bilancio).

Il nuovo articolo 2630 del Codice Civile introdotto dalla citata legge comunitaria prevede che *"chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, **omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.**"*

L'art. 2250, Codice civile, già prevedeva, prima dell'intervento della Legge Comunitaria 2008, l'indicazione, negli atti e nella corrispondenza (contratti, lettere, fatture, ordinativi, comunicazioni), di alcuni dati identificativi fondamentali quali, la sede della società, l'ufficio del Registro delle imprese d'iscrizione ed il suo numero, ossia il codice fiscale. Non vi erano, tuttavia, sanzioni per chi non rispettava tale obbligo.

La norma sanzionatoria puniva, fino alla fine del mese scorso, "solamente" l'omissione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese con una sanzione da 206 a 2.065, di regola da applicare a ogni amministratore.

Il nuovo articolo 2250 del codice civile, prevede:

1. Negli **atti e nella corrispondenza** delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono **essere indicati la sede** della società e **l'ufficio del registro** delle imprese presso il quale questa è iscritta e il **numero d'iscrizione**;
2. Il **capitale** delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma **effettivamente versata** e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
3. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in **liquidazione**;
4. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno *un unico socio*.

I dati da indicare ai sensi del citato articolo 2250 del codice civile sono:

- la sede della società;
- l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidente con il codice fiscale);
- lo stato di liquidazione (eventuale);
- il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
- l'eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale).

Pertanto **tutte le società** dovranno fare **attenzione** a **fornire tutti dati obbligatori nei propri atti e nella propria corrispondenza** e quelle che hanno attivo un **sito web** dovranno verificare che in esso siano indicati i medesimi dati.

ESEMPIO

Si riporta un esempio di cosa deve indicare una società negli atti e corrispondenza (ossia contratti, ordini, lettere, fatture, ecc) e nella rete telematica (sito web o e-mail):

ALFA Srl (se unipersonale indicarlo)

Sede Legale – Via Bergamo n. 102

52100 AREZZO (AR)

Partita Iva e Codice Fiscale 01972150139

Capitale sociale € 100.000,00 I.V

Registro Imprese di Arezzo n. REA 249171